



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 20802 O.R.

Del 15 MAG. 2020

IL SINDACO

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 con il quale venivano dettate nuove disposizioni in materia di COVID-19, valide dal 04 aprile 2020 fino al 17 maggio 2020 e nel contempo veniva dichiarata la cessazione degli effetti scaturenti dei DPCM del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art 2 commi 7 9 ed 11 che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM, fermo restando le misure adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

VISTA l'Ordinanza n 18 del 30 aprile 2020, con la quale il Presidente della Regione Sicilia, nel recepire quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, rileva, comunque che la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò consentendo di poter avviare una graduale e prudente ripresa di attività, nel rispetto sempre dell'attuale quadro normativo e delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale per prevenire il diffondersi del contagio;

VISTO il proprio provvedimento n 13503/2020 con il quale, a seguito di quanto statuito dal DPCM del 09/03/2020 venivano interdetti al pubblico tutti i parchi gioco presenti nel territorio comunale; il lungomare "Michelangelo Buonarroti" e le aree pedonali di Piazza Mediterraneo nella frazione balneare di Marina di Modica e Maganuco;

VISTO il proprio provvedimento n 14019/2020 e successiva parziale modifica n 14141/2020 con il quale veniva disposta la chiusura alle ore 18,00, prorogata poi con l'ordinanza sindacale n 16599/2020 alle ore 19,00 delle attività commerciali ad eccezione di quelle autorizzate alla vendita di prodotti alimentari e farmacie;

VISTA l'Ordinanza sindacale n 15521/2020 con la quale venivano prorogati tutti i provvedimenti emessi in occasione dell'emergenza Covid-19;

CHE le succitate Ordinanze sono state emesse in ossequio a quanto statuito sia dalla Circolare esplicativa n 7 del 14 aprile 2020 del DRPC Sicilia che dall'art 1 comma e) del DPCM del 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica è in netto miglioramento appare opportuno revocare a far data dal 18/05/2020 le ordinanze 14019/2020; 16599/2020, meglio innanzi descritte e parzialmente la nn 13503/2020 limitatamente al lungomare "Michelangelo Buonarroti" ed alle aree pedonali di Piazza Mediterraneo

nella frazione balneare di Marina di Modica e Maganuco e consentendo solo l'accesso al pubblico del Parco denominato " San Giuseppe 'U Timpuni", condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalle lettere d) ed e) dell'art 1 del DPCM del 26 aprile 2020 e cioè divieto di assembramento; distanza di sicurezza interpersonale di un metro e munendosi, inoltre, della relativa mascherina;

VISTO il Decreto legge n 6 del 23/02/2020;

VISTA la Circolare esplicativa del DRPC Sicilia N 07 del 14 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n 18 del 30 aprile 2020;

REVOCA

A far data dal 18/05/2020 le ordinanze; 14019/2020; 16599/2020, e parzialmente la nn 13503/2020 per le motivazioni innanzi descritte;

DISPONE

In pari data, l'accesso al pubblico del Parco denominato " San Giuseppe 'U Timpuni" condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalle lettere d) ed e) dell'art 1 del DPCM del 26 aprile 2020 e cioè divieto di assembramento; distanza di sicurezza interpersonale di un metro e munendosi, inoltre, della relativa mascherina;

AVVERTE

CHE in caso di inottemperanza degli obblighi previsti per l'accesso al parco , la stessa, **ai sensi dell'art 650 del codice penale** sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00);

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso: al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, all'ANCI -Sicilia, al Dipartimento Regionale della Protezione civile, all'Ufficio Territoriale del Governo - alla Prefettura di Ragusa, all'Ufficio Commercio, al Resp.le della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L ed all'Ufficio Stampa.

Dalla Residenza Municipale

**Il Sindaco
Ignazio Abbate**

